



# COMUNICATO UFFICIALE n.° 7 del 17 gennaio 2023

(composto da n.° 09 pagine compresa la presente)

## Sommario

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 03/2023
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 04/2023

## S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2  
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427  
Fax 0521 707420  
e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)  
sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 03/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: PELACANI DAVIDE a mezzo avvocato Emanuela Icardi

avverso

Comunicato Ufficiale del S.d.A. Calcio UISP - Comitato di Genova, n. 8 del 16.11.2022.

**GARA 11 novembre 2022, alle ore 21.30, PESCARA MANZIA - QUIZENA**

**MOTIVI DEL RICORSO**

Durante il secondo tempo, a causa di un normale scontro di gioco tra il Ricorrente ed un giocatore della squadra avversaria, Signor Ramirez Dimas, entrambi i giocatori sono caduti a terra. Il Signor Ramirez Dimas si è rialzato immediatamente e, mentre il Ricorrente era ancora a terra, ha sferrato proditoriamente e senza alcun motivo due calci contro quest'ultimo, di cui il primo all'interno coscia, mentre il secondo alla base dello scroto. Il Ricorrente, allibito dall'accaduto, pur dolorante, si è rialzato e ha chiesto spiegazioni all'Avversario il quale ha, tuttavia, risposto al primo con toni accesi ed espressioni volgari. Il Ricorrente si è, quindi, avvicinato all'Avversario, nel tentativo di ottenere nuovamente una spiegazione di quanto accaduto, ricevendo però da quest'ultimo un'ulteriore spinta. Successivamente l'Avversario si è avvicinato con aria minacciosa e, solo a quel punto, il Ricorrente, nel timore di un'ulteriore reazione avversaria (avendo già ricevuto due violenti inopinati calci), nella concitazione degli eventi ed involontariamente, con la fronte ha colpito il labbro del primo. È, quindi, intervenuto il Signor Giorgio Pinciroli, compagno di squadra del Ricorrente, che in quel momento si trovava al suo fianco, allontanando i due giocatori ed accompagnando il Ricorrente medesimo in panchina per le medicazioni del caso. Il Ricorrente, in ragione dell'accaduto è stato, quindi, espulso, mentre l'Avversario ha chiesto l'intervento dell'autoambulanza. **L'Arbitro ha, quindi, deciso di fischiare la fine**

**della partita.** Il giorno seguente il Ricorrente, non riuscendo più ad urinare dalla sera prima ed avendo forti dolori nella zona dove aveva ricevuto i calci, si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa Scassi, per ricevere le cure del caso. All'esito della visita è stato al medesimo diagnosticato **"trauma frontale con flc già medicata e trauma testicolo bilaterale"** con prognosi di sette giorni. Successivamente, lamentando persistentemente sintomi dolorosi circoscritti nel punto in cui il Signor Ramirez Dimas aveva sferrato i due calci, in data 17.11.2022, il Ricorrente si è rivolto nuovamente all'Ospedale Villa Scassi dove, a seguito di accurata visita, è stato dimesso con una nuova ulteriore prognosi di 5 giorni. A conferma della violenza dei calci inferti, a distanza di quindici giorni dall'accaduto i segni dei tacchetti delle scarpe del Ramirez erano ancora ben visibili nella zona colpita dai calci, come comprovato da documentazione fotografica in possesso del Ricorrente e che si ritiene di non allegare in ragione del suo contenuto, ma che ci si rende disponibili a produrre su richiesta dell'Ill.mo Giudice. Per l'accaduto, in data 24.11.2022, il Ricorrente ha sporto querela. Nel frattempo, il Ricorrente ha appreso che con Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 16.11.2022, è stata inflitta al medesimo la sanzione disciplinare della squalifica sino all'11.12.2025, in asserita applicazione degli artt. 219 (atti gravemente offensivi - da 1 a 3 mesi di squalifica), 222 (atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi - da 3 giornate a 2 mesi di squalifica), 226 (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso - da 4 mesi ad un 1 anno di squalifica) e 115 (aggravanti semplici) del Regolamento Tecnico Nazionale. Il Ricorrente ha, quindi, chiesto ed acquisito, in data 23.11.2022, l'estratto del referto arbitrale della predetta partita, dal quale ha appreso come la sanzione disciplinare sia stata comminata sulla scorta di una **falsa (per omissione) rappresentazione dei fatti contenuta nel referto arbitrale medesimo.** Nel referto arbitrale è, infatti, esclusivamente riportata la seconda parte del menzionato scontro tra i giocatori, mentre **nulla si dice in merito alla condotta del Signor Ramirez Dimas che, con il proprio ingiustificato comportamento violento, ha provocato la reazione del Ricorrente.** La falsità per omissione del referto arbitrale è **comprovata dai referti del Pronto Soccorso** che - come noto - rappresentano atti pubblici dotati di fede privilegiata e che attestano il trauma ai testicoli subito dal Ricorrente durante la partita e la presenza di abrasioni cutanee sugli stessi e può ulteriormente essere accertata, *ad abundantiam*, ove l'Ill.mo Giudice lo ritenga utile, dal **teste Giorgio Pincioli** che si trovava nell'area di gioco in cui è avvenuto lo scontro e che può, quindi, riferire compiutamente in ordine agli eventi occorsi. La sanzione è stata, quindi, inflitta sulla base di un referto arbitrale mancante di

elementi fondamentali riguardanti la competizione, ovvero del comportamento tenuto dal Signor Ramirez Dimas durante la stessa. La circostanza fonda il diritto del Ricorrente ad ottenere la revisione della sanzione comminata, in virtù di quanto previsto dall'art. 176 del Regolamento secondo cui *"l'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false (...)".* L'istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova". D'altra parte, analogamente a quanto prescritto dal Codice penale con riguardo al falso documentale, e dalla giurisprudenza in materia, il falso deve ritenersi integrato anche per omissione, ovvero quando l'attestazione sia incompleta perché priva dell'informazione su un determinato fatto, così da attribuire all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti. La completa ricostruzione degli eventi, comprensiva, quindi, anche dei fatti antecedenti la reazione del Ricorrente, invece ingiustamente sottaciuti nel referto arbitrale, avrebbe certamente condotto la UISP ad infliggere al Ricorrente sanzioni più contenute, ad escludere l'applicazione delle aggravanti semplici ed ancora ad applicare le previste attenuanti. Invero, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento, ai fini della quantificazione della sanzione base, **la gravità del fatto commesso deve valutarsi** *"in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso"*. La circostanza che la condotta del Ricorrente sia stata contenuta in conseguenza dell'atto violento perpetrato dall'avversario è dirimente ai fini della valutazione della pena da applicare, da calibrare tra il minimo ed il massimo edittale previsto. Inoltre, la corretta lettura degli eventi avrebbe condotto all'esclusione dell'applicabilità delle aggravanti semplici, non rientrando il caso di specie in alcuna delle ipotesi previste. Si ricorda, infatti, che il Ricorrente non ha mai commesso nella sua carriera calcistica alcun illecito disciplinare (ad eccezione di qualche banale ammonizione, normale nel gioco del calcio). Né ancora, proprio poiché l'atto del Ricorrente è stata mera reazione al grave comportamento tenuto dall'Avversario e dal dolore conseguentemente patito, lo stesso può ritenersi fortemente in contrasto con la Carta dei Principi, né antisportivo. Nel caso di specie avrebbero, poi, dovuto trovare applicazione le attenuanti previste dall'art. 113, lett. b) *"aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa"* e c) *"aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui"*, cosicché ai sensi dell'art. 118 la sanzione avrebbe dovuto essere diminuita fino alla metà. Alla luce della corretta e completa ricostruzione dei fatti non trova, quindi,

giustificazione la pesantissima sanzione inflitta al Ricorrente, pari a ben 2 anni e 6 mesi di squalifica e conseguente, lo si ribadisce, all'incompleta ricostruzione della vicenda compiuta dall'Arbitro nel proprio referto che perciò non riporta quanto accaduto in maniera corrispondente a verità. Da ciò la sussistenza dei presupposti per il riesame di quanto accaduto con riduzione sensibile della sanzione inflitta al Ricorrente, esclusione dell'applicazione delle aggravanti ed applicazione delle attenuanti previste. Fermo restando che gli elementi documentali forniti (ed in particolare i referti di pronto soccorso che costituiscono, lo si ribadisce, atti pubblici facenti piena prova fino a querela di falso) e le prove testimoniali che si offre, elementi probatori sufficienti a comprovare la falsità, per omissione, del verbale, in strettissimo subordine, qualora l'Ill.ma Corte nazionale di Giustizia non dovesse ritenere ciò sufficiente si chiede che la decisione del presente ricorso sia sospesa in attesa della conclusione degli accertamenti penali in corso. Pertanto il Signor Pelacani Davide, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede all'Ill.ma Corte Nazionale di Giustizia la revisione della sanzione disciplinare al medesimo comminata con il Comunicato ufficiale del Settore Calcio UISP - Comitato provinciale di Genova, n. 8 del 16.11.2022 con conseguenza sua riduzione, esclusione dell'applicazione delle aggravanti ed applicazione delle attenuanti.

**Tanto premesso**

**QUESTA CORTE, ESAMINATO IL RICORSO, NON PUÒ CHE DICHIARARLO INAMMISSIBILE PER I SEGUENTI MOTIVI**

L'Art. 159 RTN, al punto i), richiede che il ricorso o il reclamo a pena di inammissibilità devono contenere "la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione o Società Sportive, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione o Società Sportive il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la UISP S.d.A. Calcio". Non risulta che l'avv. ICARDI sia Socio con delega di firma depositata presso la UISP S.d.A. Calcio, né il ricorso è firmato dal ricorrente, sicché difetta un presupposto essenziale per l'ammissibilità del ricorso.

**PQM**

**La Corte Nazionale di Giustizia**

- **RIGETTA IL RICORSO**, confermando la sanzione contenuta nel Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 16.11.2022, ovvero la sanzione disciplinare della squalifica sino all'11.12.2025, in applicazione degli artt. 219 (atti gravemente offensivi - da 1 a 3 mesi

di squalifica), 222 (atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi - da 3 giornate a 2 mesi di squalifica), 226 (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso - da 4 mesi ad un 1 anno di squalifica) e 115 (aggravanti semplici) del Regolamento Tecnico Nazionale per il tesserato PELACANI DAVIDE

- dispone l'incamerarsi della cauzione
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Genova e Liguria per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 04/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

REAL BURAG CALCIO, in persona del suo Presidente avverso la delibera n. 3 della Commissione di Appello di secondo grado del 02.12.2022

GARA A.S.D. REAL BURAG - U.P. VIRTUS di Calcio a 11 Cat. 3 infrasettimanale FASE 1 Parma giocata a BASLENGA di CASALMAGGIORE (CR) il giorno 11/11/2022 alle ore 21,15 e sospesa al 26° del 2° tempo sul risultato di 0 - 0.

Detta delibera confermava, rigettando, il ricorso:

Per effetto del disposto dell'ART. 202/a RTN viene comminata la perdita della gara alla Soc. A.S.D. REAL BURAG con il punteggio di 0 - 3 come previsto dall'ART. 130 RTN punti (a-e-f), 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 75,00. Al Tesserato (giocatore) Sig. GRAZIOLI NICOLA Soc. A.S.D. Real Burag tessera n° 230066341, per offese e comportamenti aggressivi ed intimidatori accompagnati da tentativi di atti violenti (trattenuto da terzi) nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN si commina una squalifica di MESI 10 (dieci) fino al 10 settembre 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN. Ai Tesserati (dirigenti) della Soc. A.S.D. Real Burag Sigg. TRUZZI ALESSANDRO tessera n° 230066262 e SOLCI PAOLO tessera n° 230122221 per offese e comportamenti irrispettosi e minacciosi nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN viene comminata ad entrambi una squalifica di

MESI 8 (otto) fino al 10 luglio 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN.

### MOTIVI DEL RICORSO

Secondo il ricorrente il referto dell'arbitro sarebbe stato alterato e falsato. Tuttavia il ricorrente, che non fa che riproporre il ricorso in appello, non porta alcuna prova che possa superare il principio di prova legale, quale è appunto il referto arbitrale ai fini dell'art 178 RTN.

Tanto è sufficiente per respingere il ricorso.

Non può che osservarsi, comunque, che uno dei principi fondamentali della Uisp è il Principio di lealtà: ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

### PQM

## La Corte Nazionale di Giustizia

- RIGETTA IL RICORSO confermando la sanzione contenuta nel Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 02.12.2022, ai sensi dell'ART. 202/a RTN la perdita della gara alla Soc. A.S.D. REAL BURAG con il punteggio di 0 - 3 come previsto dall'ART. 130 RTN punti (a-e-f) , 1 punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 75,00. Al Tesserato (giocatore) Sig. GRAZIOLI NICOLA Soc. A.S.D. Real Burag tessera n° 230066341, per offese e comportamenti aggressivi ed intimidatori accompagnati da tentativi di atti violenti (trattenuto da terzi) nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN si commina una squalifica di MESI 10 (dieci) fino al 10 settembre 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec) del RTN. Ai Tesserati (dirigenti) della Soc. A.S.D. Real Burag Sigg. TRUZZI ALESSANDRO tessera

n° 230066262 e SOLCI PAOLO tessera n° 230122221 per offese e comportamenti irrispettosi e minacciosi nei confronti del D. di G., visti gli ARTT. 218 - 222 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN viene comminata ad entrambi una squalifica di MESI 8 (otto) fino al 10 luglio 2023 compreso + Ammenda di € 40,00 ARTT. 213 e 116 (Aggr. Spec.) del RTN.

- dispone l'incamerarsi della cauzione.
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Parma ed Emilia-Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.